

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3401

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

(FINI)

**di concerto col Ministro dell'interno**

(PISANU)

**col Ministro dell'economia e delle finanze**

(SINISCALCO)

**col Ministro delle attività produttive**

(MARZANO)

**col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**

(LUNARDI)

**col Ministro del lavoro e delle politiche sociali**

(MARONI)

**e col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

(MORATTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 APRILE 2005

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Ghana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta ad Accra il 19 febbraio 2004

## **INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa .....	»	8
Disegno di legge .....	»	11
Testo della Convenzione in lingua ufficiale .....	»	13

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione della quale ci si accinge ad illustrare i contenuti normativi costituisce un ulteriore tassello della già vasta rete di Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia.

In tale contesto, la conclusione di una Convenzione fiscale con il Ghana costituisce un rilevante complemento all'insieme dei rapporti finanziari e commerciali intrattenuti dall'Italia con questo Paese; tale strumento, infatti, andrà a rappresentare un ulteriore tassello nel quadro giuridico di riferimento nel quale si troveranno ad operare gli operatori economici italiani, che in tale modo godranno di condizioni di maggiore competitività rispetto alle imprese concorrenti degli altri Paesi industrializzati.

Relativamente agli aspetti tecnici, vi è da premettere che la struttura della Convenzione ricalca gli schemi più recenti accolti sul piano internazionale dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

La sua sfera soggettiva di applicazione è costituita dalle persone fisiche e giuridiche residenti in uno o in entrambi gli Stati contraenti.

In merito alla sfera oggettiva di applicazione tra le imposte considerate figurano, per l'Italia (articolo 2, paragrafo 3) l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); la sostanziale reciprocità necessaria all'inclusione in Convenzione di quest'ultima imposta, si riscontra nella parziale destinazione alle collettività locali delle imposte ghaneane oggetto della Convenzione, così come affermato dalla controparte

nel *Memorandum* d'intesa firmato in occasione del primo incontro negoziale.

In ordine al concetto di stabile organizzazione di cui all'articolo 5, la definizione recepita nel testo convenzionale risulta pienamente in linea con l'edizione 1963 del modello OCSE generalmente adottata dall'Italia, in base alla quale le ipotesi esemplificate (articolo 5), paragrafo 2, si considerano *a priori* delle stabili organizzazioni con la conseguenza di far ricadere l'onere della prova contraria sul contribuente. È stato, in particolare, previsto che un cantiere di costruzione o di montaggio sia considerato come stabile organizzazione qualora oltrepassi il termine di durata di sei mesi. Superando un iniziale contrasto negoziale, l'Italia ha inoltre ottenuto la definizione del paragrafo 3 (casi di esclusione della stabile organizzazione) nella versione abitualmente adottata dal nostro Paese che, a differenza del modello OCSE, esclude il punto (*f*) ossia la combinazione delle attività citate nei punti da (*a*) ad (*e*), sul presupposto che la combinazione di vari fattori può avere effetti diversi rispetto al verificarsi di singoli casi, nel senso di possibili combinazioni pratiche utilizzate a fini elusivi.

La tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6) spetta al Paese in cui sono situati gli immobili, mentre per i redditi d'impresa (articolo 7) è attribuito il diritto esclusivo di tassazione allo Stato ove è residente fiscalmente l'impresa stessa, a meno che l'impresa non abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato e tramite la stessa realizzi detti redditi. In tale caso, tale altro Stato potrà tassare gli utili dell'impresa, ma solamente quella parte degli stessi che è attribuibile alla stabile organizzazione. In base al paragrafo 3 del citato articolo 7, nella determinazione

del reddito della stabile organizzazione vengono computate anche le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione. Al riguardo, considerate le insistenze della Parte ghanese, che considerava assolutamente irrinunciabile il punto, è stata modificata la formula mutuata dal modello OCSE, al fine di specificare in maniera più marcata le limitazioni riferibili a tale deducibilità.

Coerentemente al modello OCSE, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea (articolo 8), sono tassati esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione.

La medesima disposizione si applica agli utili derivanti dalla partecipazione ad un fondo comune (*pool*), ad un esercizio in comune o ad una agenzia di esercizio internazionale della navigazione.

Relativamente alla disciplina convenzionale delle imprese associate - in linea con quanto indicato in sede OCSE - il paragrafo 2 dell'articolo 9 consente agli Stati contraenti di effettuare rettifiche in aumento o in diminuzione dei redditi accertati dalle rispettive amministrazioni fiscali e di procedere ai conseguenti aggiustamenti.

Nel contempo, onde garantire pienamente l'interesse generale dell'amministrazione fiscale italiana e in accordo con la nostra legislazione interna, la disposizione finale stabilisce che possono porsi in essere le eventuali rettifiche del reddito accertato soltanto previo esperimento della procedura amichevole prevista all'articolo 26 della Convenzione.

Relativamente ai redditi di capitale, sono state definite soddisfacenti condizioni per ciascuno dei trattamenti convenzionali riservati a dividendi e interessi.

Con particolare riferimento alla disciplina dei dividendi (articolo 10), premesso il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente, sono state stabilite aliquote differenziate di ritenuta dello Stato alla fonte, rispettivamente

del 5 per cento, per partecipazioni di almeno il 10 per cento, e del 15 per cento negli altri casi.

In ordine al trattamento degli interessi (articolo 11), fermo restando il principio generale di imponibilità nello Stato di residenza del percipiente, è stata prevista la tassazione anche nello Stato della fonte, ma con un'aliquota che non potrà comunque eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

Relativamente al trattamento convenzionale delle *royalties* (articolo 12), è stato previsto, fermo restando il principio di tassazione nel Paese di residenza, il concorrente criterio di tassazione nel Paese della fonte, con una ritenuta che non potrà comunque eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

Quanto ai *management fees* (articolo 13), è stato convenuto, analogamente a quanto pattuito in taluni altri accordi della specie, il principio di tassazione nel Paese di residenza ed un concorrente criterio di tassazione nel Paese della fonte, con una ritenuta che non potrà comunque eccedere il 10 per cento.

Per quanto concerne il trattamento dei *capital gains* (articolo 14), il criterio di tassazione adottato è, in linea generale, quello raccomandato dall'OCSE, con la previsione della tassabilità dei redditi in questione:

- nel Paese in cui sono situati i beni cui, ai sensi della Convenzione è riconosciuta la qualificazione di «beni immobili», se trattasi di plusvalenze relative a detti beni;

- nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa, se si tratta di plusvalenze relative a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa;

- esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione, nel caso di plusvalenze relative a navi o aeromobili utilizzati in traf-

fico internazionale ovvero a beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili;

– esclusivamente nel Paese di residenza del cedente, in tutti gli altri casi.

Gli articoli 15 e 16 riguardano, rispettivamente, il trattamento fiscale dei redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente e di una attività dipendente.

Quanto ai redditi di lavoro autonomo (articolo 15), si applica il principio generale di tassazione esclusiva nel Paese di residenza. Tuttavia, è prevista l'imposizione concorrente nel Paese di prestazione dell'attività, in considerazione dell'eventuale presenza di una base fissa, nonché della permanenza del prestatore di lavoro per un periodo eccedente i 183 giorni nell'anno fiscale considerato.

Per quanto concerne i redditi di lavoro subordinato (articolo 16), essi sono tassati esclusivamente nel Paese di residenza del percipiente, a meno che l'attività non sia svolta nell'altro Stato. In tale caso, infatti, si ha imponibilità in detto altro Stato. Tuttavia, si ritorna alla tassazione esclusiva nel Paese di residenza qualora ricorrano gli usuali criteri:

a) della permanenza nell'altro Stato per un periodo non superiore ai 183 giorni nel corso dell'anno fiscale;

b) del pagamento delle remunerazioni da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato;

c) dell'onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

Dopo l'articolo 17, che prevede la tassabilità di compensi e gettoni di presenza nel Paese di residenza della società che li corrisponde, l'articolo 18 stabilisce per redditi di artisti e sportivi la loro imponibilità nel Paese di prestazione dell'attività.

Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato con-

traente sono tassabili esclusivamente nel Paese di residenza del beneficiario (articolo 19, paragrafo 1). Nell'ottica delle disposizioni pattizie intese ad evitare comportamenti elusivi, in base ad un indirizzo ormai consolidato, è stato inoltre previsto (paragrafo 2) uno speciale regime di tassazione del trattamento di fine rapporto (TFR), in base al quale gli importi ricevuti a titolo di TFR o indennità similari da un residente di uno Stato contraente che sia divenuto residente dell'altro Stato contraente restano in ogni caso tassabili soltanto nel primo Stato.

La problematica potrebbe sorgere da un comportamento elusivo (da parte di imprese italiane) collegato ad una duplice circostanza: da un canto, le norme scaturenti dagli accordi stipulati dal nostro Paese – modellate sul progetto OCSE – generalmente prevedono che le pensioni e le remunerazioni similari sono imponibili soltanto nel Paese di residenza del percettore; d'altro canto, identico trattamento è riservato ai redditi non espressamente menzionati nell'accordo internazionale. Nella realtà potrebbe però riscontrarsi una pratica elusiva in base alla quale, in un arco di tempo piuttosto vicino alla data di cessazione del rapporto di lavoro (pensionamento), un lavoratore dipendente, residente italiano, venga trasferito all'estero dall'impresa italiana e lo stesso, nel periodo considerato, cessa di essere residente italiano ai fini fiscali per divenire residente agli stessi fini in un Paese legato all'Italia da una Convenzione contro le doppie imposizioni. All'atto della corresponsione del TFR, in applicazione delle disposizioni convenzionali, lo stesso TFR verrebbe considerato «remunerazione simile alla pensione», ovvero, «reddito non espressamente menzionato» sfuggendo di conseguenza alla tassazione in Italia e rimanendo imponibile soltanto nell'altro Stato, senza che il sostituto d'imposta italiano effettui alcun prelievo alla fonte.

Al fine di evitare tali pratiche elusive l'articolo 19, paragrafo 2, stabilisce che, in ogni caso, gli importi ricevuti a titolo di TFR o

indennità similari da un residente di uno Stato contraente (ad esempio l'Italia) che sia divenuto residente dell'altro Stato contraente (il Ghana) restano tassabili soltanto nel primo Stato (l'Italia).

L'articolo 20 sulle funzioni pubbliche, è stato approvato nella forma proposta dalla delegazione italiana, conforme al modello OCSE. Tale norma disciplina le remunerazioni e le pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi allo Stato stesso o ad una suddivisione politica o ad un suo ente. Esse sono imponibili soltanto nello Stato della fonte, ossia lo Stato da cui provengono detti redditi, a meno che il beneficiario delle remunerazioni abbia, oltre che la residenza, anche la nazionalità dell'altro Stato e i servizi siano stati ivi resi. In tale caso, infatti, il reddito è tassato in quest'ultimo Stato.

L'articolo 21, riguardante professori ed insegnanti, esenta le relative remunerazioni nel Paese di prestazione di tale attività per permanenze non superiori ai due anni, mentre la predetta limitazione temporale non viene presa in considerazione nel caso di esenzione per somme ricevute da fonti situate al di fuori di detto Paese da parte di studenti (articolo 22).

I redditi diversi da quelli trattati esplicitamente negli articoli della Convenzione (articolo 23) sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del percipiente con l'eccezione prevista dal paragrafo 2, ai sensi del quale gli elementi di reddito ivi contemplati sono imponibili nell'altro Stato contraente se connessi ad una stabile organizzazione, o base fissa, situate in detto altro Stato.

Quanto ai metodi per la eliminazione della doppia imposizione internazionale in senso giuridico (articolo 24), è stato adottato da entrambi i Paesi il criterio dell'imputazione ordinaria.

Quanto alla non discriminazione (articolo 25), essa segue la generale disciplina prevista dal modello OCSE, recepita dall'Italia nei trattati sin qui stipulati. Pur non essendo il Ghana considerato sul piano internazionale

un «paradiso fiscale», in linea con la più recente legislazione italiana, è stato ritenuto opportuno aggiungere, a chiusura dell'articolo in questione, una clausola che fa salva l'applicazione delle norme nazionali in tema di prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscali. Tale disposizione, in combinato disposto con l'analoga norma presente nel Protocollo e con un'altra clausola antielusiva posta a chiusura degli articoli concernenti dividendi, interessi, *royalties* e *management fees* (ultimo paragrafo degli articoli 10, 11, 12 e 13) è diretta a salvaguardare, ad amplissimo spettro d'azione, l'amministrazione finanziaria da possibili fenomeni elusivi ed evasivi.

Per quanto attiene alla procedura amichevole (articolo 26), seguendo il nuovo orientamento, la relativa disciplina ricalca quella prevista dal modello OCSE, assicurando in tale modo al contribuente maggior fruibilità delle garanzie previste dalla norma. La delegazione italiana, inoltre, sulla base dell'indirizzo seguito nelle più recenti convenzioni, ha proposto l'inserimento di una clausola arbitrale. La controparte, tuttavia, pur concordando sui principi ispiratori, ha espresso perplessità al riguardo, dovute principalmente alla poca esperienza maturata dal Ghana in campo negoziale. Al termine della trattativa è stata, pertanto, raggiunta una soluzione di compromesso, inserendo nell'articolo in esame una clausola arbitrale più circoscritta rispetto a quella normalmente utilizzata nella prassi negoziale seguita dal nostro Paese.

Quanto alla disposizione relativa allo scambio di informazioni (articolo 27), la delegazione italiana ha proposto ed ottenuto l'inclusione della relativa clausola nella più recente versione prevista dal modello OCSE, la quale estende lo scambio di informazioni ad ogni tipo di imposta, non solo a quelle incluse nella Convenzione; ciò conformemente al disegno comune degli Stati OCSE di affinare gli strumenti per la lotta all'evasione fiscale. Si evidenzia, peraltro, l'inserimento di un inciso nel primo para-

grafo in base al quale detto scambio di informazioni deve avere anche la più generale funzione di prevenire l'evasione fiscale.

Quanto, infine, all'entrata in vigore della Convenzione (articolo 30), è stato concordato di non conferire efficacia retroattiva

alle disposizioni in essa contenute che, pertanto, entreranno in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

La Convenzione è stata corredata da un Protocollo interpretativo ed integrativo della stessa.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

## 1) ASPETTI TECNICO-NORMATIVI IN SENSO STRETTO

*a) Necessità dell'intervento normativo*

La necessità di procedere alla negoziazione di un Accordo per evitare le doppie imposizioni deriva dall'esigenza di disciplinare gli aspetti fiscali relativi alle relazioni economiche tra l'Italia e il Ghana al fine di eliminare il fenomeno della doppia imposizione.

*b) Analisi del quadro normativo*

Per quanto concerne l'Italia, la Convenzione riguarda, come indicato dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), l'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al Titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui al Titolo II del medesimo testo unico e l'imposta regionale sulle attività produttive, istituita con decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

*c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti*

In forza del richiamo effettuato alle norme di diritto internazionale pattizio dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 128 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le disposizioni del patto internazionale *de quo* - al pari di quelle contenute nelle altre Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia - modificano la potestà impositiva del nostro Paese in relazione a quanto previsto dalle leggi vigenti.

Ciò comporta la necessità di autorizzazione parlamentare alla ratifica e non anche a predisposizione di ulteriori norme di adeguamento all'ordinamento interno.

*d) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

L'Accordo Italia-Ghana per evitare le doppie imposizioni al pari degli altri accordi di specie stipulati dall'Italia, è basato sul modello dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) di convenzione e non include alcuna clausola cosiddetta «della nazione più favorita»; pertanto, non possono essere estesi ai soggetti residenti in Ghana, cui sarà applicabile la nuova Convenzione, eventuali disposizioni più fa-



vorevoli contenute in accordi differenti da quello in esame conclusi dall'Italia con Stati membri dell'Unione europea o in altri accordi conclusi dall'Italia con altri Stati.

Inoltre, l'Accordo internazionale in esame non si differenzia, se non in alcuni aspetti derivanti dalla particolarità dei sistemi fiscali di Italia e Ghana, dall'attuale modello OCSE. Su tale modello sono infatti basati tutti i nuovi accordi di specie stipulati dall'Italia, le cui disposizioni non contrastano con le norme comunitarie.

D'altra parte, il modello di convenzione per evitare le doppie imposizioni curato ed aggiornato dall'OCSE nel corso degli anni viene riconosciuto in ambito internazionale, ispirando così la generalità delle Convenzioni bilaterali della specie stipulate da tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

Per le suddette ragioni si può considerare che l'entrata in vigore della Convenzione tra l'Italia e il Ghana per evitare le doppie imposizioni non abbia alcuna incidenza sull'attuale ordinamento comunitario.

*e) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale*

Le regioni italiane, incluse quelle a statuto speciale, non hanno la possibilità di stipulare autonomamente accordi per evitare le doppie imposizioni con altri Stati; pertanto l'Accordo in esame è compatibile con le competenze delle suddette regioni.

*f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni alle regioni ed agli enti locali*

Gli accordi internazionali bilaterali non incidono sulle competenze delle regioni e sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni alle regioni e agli enti locali.

Per quanto concerne, in particolare, l'inclusione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), n. 3, dell'Accordo, tale inserimento ha la finalità di permettere il riconoscimento da parte dell'amministrazione fiscale del Ghana del credito d'imposta per le imposte sul reddito pagate in Italia dai soggetti non residenti; pertanto non sussiste alcuna influenza sulla quantificazione del tributo spettante alle singole regioni italiane.

*g) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione:*

Ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione, la norma tributaria ha come fonte primaria la legge dello Stato; inoltre, l'articolo 80 della Costituzione prescrive l'intervento del Parlamento per la ratifica degli Accordi internazionali.

Nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione. Per l'entrata in vigore della Convenzione in esame è pertanto obbligatoria l'approvazione di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Parlamento.

2) ELEMENTI DI *DRAFTING* E LINGUAGGIO NORMATIVO

a) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

Le definizioni normative non si discostano nella sostanza da quelle contenute nelle precedenti Convenzioni per evitare le doppie imposizioni già in vigore in Italia, né dalle formulazioni contenute nel modello OCSE.

Inoltre, il paragrafo 2 dell'articolo 3 della Convenzione in esame specifica che le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione dello Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

b) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi*

Valgono, al riguardo le considerazioni già svolte alla lettera c) del primo paragrafo della presente analisi.

c) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Anche per tale aspetto si rimanda alle considerazioni già svolte alla lettera c) del primo paragrafo della presente analisi.

d) *Individuazione degli effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo*

Non sono presenti norme abrogative nel testo normativo, in quanto non sono in vigore precedenti trattati contro le doppie imposizioni tra i due Paesi.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Ghana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta ad Accra il 19 febbraio 2004.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

## Art. 3.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



CONVENZIONE

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA  
DEL GHANA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL  
REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI



Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana,

desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali

hanno convenuto quanto segue:

## Capitolo I

### CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

#### Articolo 1

##### SOGGETTI

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

#### Articolo 2

##### IMPOSTE CONSIDERATE

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito, compresi gli utili di capitale, prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito, compresi gli utili di capitale, le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

a) per quanto concerne la Repubblica del Ghana:

1 - l'imposta sul reddito (*income tax*);

2 - l'imposta sugli utili di capitale (*capital income tax*);

3 - l'imposta sul reddito petrolifero (*petroleum income tax*);

4 - l'imposta sui minerali e sulle attività estrattive (*the minerals and mining tax*);

(qui di seguito indicate quali "imposta del Ghana");

b) per quanto concerne l'Italia:

1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

3 - l'imposta regionale sulle attività produttive

ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte;

(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si notificheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

## Capitolo II

## DEFINIZIONI

## Articolo 3

DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
  - a) il termine "Ghana" designa il territorio della Repubblica del Ghana, ivi compresi il mare territoriale e le zone al di fuori del mare territoriale entro cui, in conformità al diritto internazionale, la Repubblica del Ghana può esercitare diritti sovrani ai fini dell'esplorazione e dello sfruttamento di risorse naturali riguardanti il fondo ed il sottosuolo marino nonché le acque sovrastanti;
  - b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori delle acque territoriali che è considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformità alla legislazione italiana ed in conformità al diritto internazionale consuetudinario, esercita diritti sovrani relativi all'esplorazione ed allo sfruttamento di risorse naturali riguardanti il fondo ed il sottosuolo marino nonché le acque sovrastanti;
  - c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, il Ghana o l'Italia;
  - d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una società, un *trust* ed ogni altra associazione di persone;
  - e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
  - f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
  - g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;
  - h) il termine "nazionali" designa:
    - (i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;
    - (ii) le persone giuridiche, le società di persone e le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
  - i) l'espressione "autorità competente" designa:
    - (i) in Ghana, il *Commissioner of Internal Revenue* od il suo rappresentante autorizzato;
    - (ii) in Italia, il Ministero delle Finanze;
2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.



## Articolo 4

RESIDENTI

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
  - a) detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
  - b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
  - c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalità;
  - d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

## Articolo 5

STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:
  - a) una sede di direzione;
  - b) una succursale;
  - c) un ufficio;
  - d) un'officina;
  - e) un laboratorio;
  - f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali;
  - g) un cantiere di costruzione, di montaggio o di installazione o i servizi di supervisione ad essi collegati, ma solo quando detto cantiere o detta installazione abbia durata superiore a sei mesi o dette attività si protraggano per un periodo superiore a sei mesi;

(segue art. 5)

3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

- a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
- b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
- d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per la impresa;
- e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno *status* indipendente, di cui al paragrafo 5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di beni o merci per l'impresa.

5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno *status* indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra

### Capitolo III

## IMPOSIZIONE DEI REDDITI

### Articolo 6

#### REDDITI IMMOBILIARI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione «beni immobili» è definita in conformità della legislazione dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Sono, altresì, considerati «beni immobili» l'usufrutto di beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

(segue art. 6)

3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di una impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

#### Articolo 7

#### UTILI DELLE IMPRESE

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese interamente, esclusivamente e necessariamente sostenute per i fini della stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione così sostenute sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

## Articolo 8

NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente della nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

## Articolo 9

IMPRESE ASSOCIATE

## 1. Allorché

- a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente,
- o
- b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Allorché uno Stato contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - utili per i quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero maturati a favore dell'impresa del primo Stato se le condizioni fissate tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, allora detto altro Stato farà un'apposita rettifica all'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali rettifiche dovranno effettuarsi unicamente in conformità alla procedura amichevole di cui all'articolo 26.

## Articolo 10

DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere:

a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che ha detenuto almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;

b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice e comprende ogni altro elemento che, in conformità alla legislazione dello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, è considerato dividendo o distribuzione di dividendi di una società.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il diritto generatore dei dividendi era stato costituito o ceduto essenzialmente al fine di beneficiare del presente articolo.

## Articolo 11

INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato se tale residente ne è l'effettivo beneficiario.
2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario degli interessi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, di buoni od obbligazioni di prestiti garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili del debitore, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.
4. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleggi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il diritto generatore degli interessi era stato costituito o ceduto essenzialmente al fine di beneficiare del presente articolo.

## Articolo 12

CANONI

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato se tale residente ne è il beneficiario effettivo.

2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei canoni è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche o le pellicole o le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché, per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo del pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il diritto generatore degli interessi era stato costituito o ceduto essenzialmente al fine di beneficiare del presente articolo.

## Articolo 13

COMPENSI PER SERVIZI TECNICI

1. I compensi per servizi tecnici provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali compensi per servizi tecnici sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario dei compensi per servizi tecnici è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei compensi per servizi tecnici.
3. Ai fini del presente articolo l'espressione "compensi per servizi tecnici" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti a una persona, diversa da un proprio lavoratore dipendente, in relazione a qualsiasi servizio di carattere gestionale, tecnico o di consulenza.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei compensi per servizi tecnici, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i compensi per servizi tecnici, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e l'obbligo generatore dei compensi per servizi tecnici si ricolleggi effettivamente ad esse. In tal caso, i compensi per servizi tecnici sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. I compensi per servizi tecnici si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei compensi per servizi tecnici, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo del pagamento dei compensi per servizi tecnici, e tali pagamenti sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i compensi per servizi tecnici stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo dei compensi per servizi tecnici o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei compensi per servizi tecnici eccede, per qualsiasi motivo, l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il diritto generatore dei compensi per servizi tecnici era stato costituito o ceduto essenzialmente al fine di beneficiare del presente articolo.



## Articolo 14

UTILI DI CAPITALE

1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli utili provenienti dall'alienazione di azioni o di diritti di una società o di altro ente i cui beni, direttamente o indirettamente, sono costituiti essenzialmente da beni immobili situati in uno Stato contraente sono imponibili in detto Stato.
5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il diritto generatore degli utili di capitale era stato costituito o ceduto essenzialmente al fine di beneficiare del presente articolo.

## Articolo 15

PROFESSIONI INDIPENDENTI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre analoghe attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato a meno che:
  - i) disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività; in tal caso, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa; oppure
  - ii) dimori nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi pari o superiori a 183 giorni complessivi nell'arco di un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato; in tal caso i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono percepiti in corrispettivo di attività esercitate in detto altro Stato.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

## Articolo 16

LAVORO SUBORDINATO

1. Salve le disposizioni degli articoli 17, 19, 20 e 21 i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
  - a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato, e
  - b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e
  - c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

## Articolo 17

COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA

I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

## Articolo 18

ARTISTI E SPORTIVI

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 15 e 16, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte nonostante le disposizioni degli articoli 7, 15 e 16.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi che gli artisti dello spettacolo o gli sportivi che sono residenti di uno Stato contraente ritraggono dalle prestazioni esercitate nell'altro Stato contraente in base ad un programma di scambi culturali tra i Governi di entrambi gli Stati contraenti sono esenti da imposizione in detto altro Stato contraente.

## Articolo 19

PENSIONI

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 20, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato, se tale residente è soggetto a imposta in relazione a detti elementi di reddito in detto Stato.

2. Se un residente di uno Stato contraente diviene residente dell'altro Stato contraente, le somme ricevute da detto residente all'atto della cessazione dell'impiego nel primo Stato come indennità di fine rapporto o remunerazioni forfetarie di natura analoga sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente. Ai fini del presente paragrafo, l'espressione "indennità di fine rapporto" comprende i pagamenti effettuati all'atto della cessazione di un incarico o di un impiego di una persona fisica.

## Articolo 20

FUNZIONI PUBBLICHE

1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.

b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi vengono resi in questo Stato e la persona fisica è un residente di questo Stato che:

i) ha la nazionalità di questo Stato; o

ii) non è divenuto residente di questo Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se la persona fisica è un residente di questo Stato e ne ha la nazionalità.

3. Le disposizioni degli articoli 16, 17 e 19 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

## Articolo 21

PROFESSORI E INSEGNANTI

1. Un professore od un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola od altro analogo istituto di istruzione, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente è esente da imposta nel primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca.

(segue art. 21)

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto ai redditi derivanti da attività di ricerca qualora tale ricerca sia effettuata dal professore o dall'insegnante nel pubblico interesse e non principalmente nell'interesse privato di una o più persone determinate.

## Articolo 22

### STUDENTI

1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiersi i suoi studi o di attendere la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che uno studente o un apprendista che è o era precedentemente un residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiersi i suoi studi o di attendere la propria formazione professionale riceve in corrispettivo di servizi temporanei resi in detto altro Stato, non sono imponibili nell'altro Stato a condizione che detti servizi siano connessi con detti studi o formazione professionale oppure che le remunerazioni di tali servizi siano necessari per integrare le risorse a lui disponibili ai fini del suo mantenimento.

## Articolo 23

### ALTRI REDDITI

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in detto Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

## Capitolo IV

## METODI PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE

## Articolo 24

ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.

2. Per quanto concerne l'Italia:

Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Ghana, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Ghana ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.

3. Per quanto concerne il Ghana:

a) L'imposta italiana dovuta ai sensi della legislazione italiana conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sia direttamente che per detrazione, sugli utili, sui redditi o sui profitti imponibili provenienti da fonti site in Italia (fatta eccezione nel caso dei dividendi, dell'imposta dovuta sugli utili con i quali sono pagati i dividendi stessi) è ammessa in deduzione dall'imposta del Ghana calcolata sugli stessi utili, redditi o profitti imponibili per i quali è stata calcolata l'imposta italiana;

b) Nel caso di dividendi pagati da una società residente in Italia ad una società residente in Ghana che controlla direttamente o indirettamente almeno il 25 per cento del capitale nella società che paga i dividendi, la deduzione tiene conto (in aggiunta a qualsiasi imposta italiana deducibile ai sensi del sub-paragrafo a) dell'imposta italiana dovuta dalla società sugli utili con i quali sono stati pagati i dividendi stessi.

c) In ogni caso l'ammontare del credito fiscale che si accorda ai sensi del presente paragrafo non può eccedere la quota di imposta del Ghana attribuibile ai predetti utili, redditi o profitti imponibili nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione degli utili, redditi o profitti imponibili complessivi, a seconda dei casi, che sono assoggettabili all'imposta del Ghana.

## Capitolo V

## DISPOSIZIONI PARTICOLARI

## Articolo 25

NON DISCRIMINAZIONE

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativi, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 6 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12 e del paragrafo 6 dell'articolo 13, gli interessi, i canoni, i compensi per servizi tecnici ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni genere e denominazione.
6. Tuttavia, le disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni interne per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale. Questa disposizione comprende in ogni caso le limitazioni della deducibilità di spese ed altri elementi negativi derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato contraente ed imprese situate nell'altro Stato contraente.

## Articolo 26

PROCEDURA AMICHEVOLE

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente, o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.
5. Se le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione non possono essere risolti dalle autorità competenti in conformità ai paragrafi precedenti del presente articolo, il caso può essere sottoposto ad arbitrato se entrambe le autorità competenti e il contribuente ne convengono e il contribuente concordi per iscritto di essere vincolato alla decisione del collegio arbitrale. La decisione del collegio arbitrale inerente un caso particolare è vincolante per entrambi gli Stati con riguardo a tale caso. La procedura viene stabilita mediante uno scambio di note tra gli Stati contraenti.

## Articolo 27

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte di ogni genere e denominazione prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli articoli 1 e 2. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o le predette autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.

(segue art. 27)

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

- a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
- b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
- c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, aziendale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

#### Articolo 28

#### AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

#### Articolo 29

#### RIMBORSI

1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato o dello Stato di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.

2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 26 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente articolo.



## Capitolo VI

## DISPOSIZIONI FINALI

## Articolo 30

ENTRATA IN VIGORE

1. La presente Convenzione sarà ratificata ai sensi della legislazione interna di ciascuno Stato contraente e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a ~~Accra~~<sup>ACCRA</sup> non appena possibile.
2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
  - a) in Italia con riferimento alle imposte sul reddito relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore;
  - b) in Ghana con riferimento alle altre imposte sul reddito per l'esercizio finanziario che inizia il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore.
3. L'Accordo tra il Governo italiano e il Governo del Ghana per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio del trasporto marittimo ed aereo, firmato ad Accra il 23 agosto 1968 è abrogato e cessa di avere effetto al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

## Articolo 31

DENUNCIA


La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In questo caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:

- a) in Italia con riferimento alle imposte sul reddito relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore;
- b) in Ghana con riferimento alle altre imposte sul reddito per l'esercizio finanziario che inizia il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore.


IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTA a Accra, il 19 febbraio 2004, in duplice esemplare, nelle lingue inglese e italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della  
Repubblica italiana



Per il Governo della  
Repubblica del Ghana



PROTOCOLLO

alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.

All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni aggiuntive che formano parte integrante della detta Convenzione.

Resta inteso che:

1. Per quanto concerne l'articolo 8, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili comprendono:

- a) gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo di navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale,
- b) gli utili derivanti dall'impiego o dal noleggio di container qualora essi costituiscano utili occasionali e secondari rispetto agli altri utili derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili.

2. Con riferimento al paragrafo 4 dell'articolo 10, il termine "interessi" comprende anche le penalità per pagamento tardivo.

3. Con riferimento al paragrafo 4 dell'articolo 10, al paragrafo 4 dell'articolo 11, al paragrafo 4 dell'articolo 12, al paragrafo 4 dell'articolo 13, ed al paragrafo 2 dell'articolo 23, l'ultima frase ivi contenuta non può essere interpretata come contraria ai principi contenuti negli articoli 7 e 15 della presente Convenzione.


4. Le disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 29 non pregiudicano il diritto delle autorità competenti degli Stati contraenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle limitazioni previste dalla presente Convenzione.

5. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto degli Stati contraenti di applicare la propria legislazione fiscale interna per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo aggiuntivo.

Fatto a Accra, il 19 Febbraio 2004, in duplice esemplare, nelle lingue inglese e italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della  
Repubblica italiana



Per il Governo della  
Repubblica del Ghana

